

**CONVENZIONE TRA I COMUNI DI TREPUIZZI CORIGLIANO D'OTRANTO E  
MARTIGNANO  
PER IL SERVIZIO IN FORMA ASSOCIATA DELLA SEGRETERIA COMUNALE**

L'anno \_\_\_\_\_ il giorno \_\_\_\_\_ del mese di \_\_\_\_\_, tra il Comune di Trepuzzi C.F. \_\_\_\_\_ (classe II), legalmente rappresentato dal Sindaco Giuseppe Maria Taurino, il Comune di Corigliano d'Otranto C.F. \_\_\_\_\_ (classe III), legalmente rappresentato dalla Sindaca Addolorata Manti, e il Comune di Martignano C.F. \_\_\_\_\_ (classe IV), legalmente rappresentato dal Sindaco Luciano Aprile

**PREMESSO**

che l'Amministrazione Comunale di Trepuzzi con Deliberazione di Consiglio Comunale n. \_\_\_\_ del \_\_\_\_\_, esecutiva ai sensi di legge, l'Amministrazione Comunale di Martignano con Deliberazione di Consiglio Comunale n. \_\_\_\_ del \_\_\_\_\_, esecutiva ai sensi di legge, e l'Amministrazione Comunale di Corigliano d'Otranto con Deliberazione di Consiglio Comunale n. \_\_\_\_ del \_\_\_\_\_, esecutiva ai sensi di legge, hanno deciso lo svolgimento delle funzioni di Segreteria in forma associata ai sensi dell'art. 98, comma 3 del D. Lgs. n. 267/2000 – *Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali (TUEL)* e nel rispetto di quanto previsto dall'art. 10 del D.P.R. n. 465 del 4.12.1997,

**SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE**

**ART. 1 – OGGETTO E FINE**

I Comuni di Trepuzzi (classe II), Corigliano d'Otranto (classe III) e di Martignano (classe IV), Provincia di Lecce, stipulano la presente Convenzione allo scopo di avvalersi dell'opera di un unico Segretario Comunale per svolgere in modo coordinato ed in forma associata le funzioni di Segreteria Comunale, ottenendo un significativo risparmio della relativa spesa.

**ART. 2 – COMUNE CAPO CONVENZIONE**

Il Comune di Trepuzzi, ai sensi del Decreto del Ministero dell'Interno del 21 ottobre 2020, assume la veste di Comune Capo Convenzione. Al Sindaco dell'Ente Capo Convenzione compete:

- la nomina e la revoca del Segretario Comunale, ai sensi dell'art. 99 del *TUEL*, previa intesa con gli altri Sindaci; in merito alla procedura di nomina del Segretario titolare saranno utilizzate le disposizioni indicate nelle Deliberazioni n. 150/1999 e n. 113/2001 adottate dal Consiglio Nazionale di Amministrazione dell'ex Agenzia autonoma per la gestione dell'Albo dei Segretari Comunali e Provinciali;
- la concessione di congedi, permessi, aspettative e, in generale, l'adozione di provvedimenti inerenti la gestione del rapporto di lavoro del Segretario, previa intesa con gli altri Sindaci cui vanno comunicati i singoli atti adottati.

### **ART. 3 – DURATA DELLA CONVENZIONE – SCIoglimento ANTICIPATO**

La costituzione della sede convenzionata inizia dalla data di assunzione in servizio del Segretario incaricato ed è da intendersi valida per un periodo di anni 1 (uno) rinnovabile tacitamente alla scadenza. È previsto il recesso unilaterale con preavviso di 30 (trenta) giorni, previa Deliberazione adottata dal Consiglio Comunale da trasmettere agli altri Comuni con raccomandata A/R o tramite PEC e contestualmente all'Albo dei Segretari Comunali.

E' previsto, altresì, lo scioglimento consensuale in qualunque momento per coincidente volontà dei Comuni convenzionati, previa Deliberazione consiliare. In tal caso lo scioglimento avrà luogo dalla data stabilita in accordo tra gli stessi o, qualora non indicato, dalla data successiva del provvedimento di presa d'atto da parte dell'Albo dei Segretari Comunali e Provinciali.

### **ART. 4 – NOMINA DEL SEGRETARIO COMUNALE**

Il provvedimento di nomina del Segretario Comunale titolare è di competenza del Sindaco del Comune di Trepuzzi, sede della Convenzione, che provvede, nel rispetto delle disposizioni del *TUEL*, in accordo con gli altri Sindaci. Questi ultimi sono tenuti a trasmettere i relativi pareri favorevoli al Sindaco procedente entro 7 (sette) giorni dalla richiesta. Decorso il suddetto termine, il Sindaco competente procede all'individuazione del Segretario senza l'acquisizione del parere.

### **ART. 5 – REVOCA DEL SEGRETARIO**

La revoca è di competenza del Sindaco del Comune di Trepuzzi, sede della Convenzione. Qualora la violazione dei doveri d'ufficio avvenga in uno degli altri Comuni convenzionati, gli adempimenti previsti dall'art. 15, comma 5 del D.P.R. n. 465/1997, con esclusione del provvedimento di revoca, sono attuati, comunque, nel Comune in cui è stata commessa la violazione stessa. La Deliberazione della Giunta Comunale con la quale viene proposta la revoca del Segretario viene trasmessa, entro 30 (trenta) giorni, al Sindaco del Comune sede della Convenzione, affinché adotti provvedimento motivato di revoca o di diniego. Si osservano in materia, comunque, le disposizioni di cui agli atti deliberativi del Ministero dell'Interno - Albo dei Segretari Comunali e Provinciali.

### **ART. 6 – ORARIO DILAVORO – MODALITÀ DIESPLETAMENTO**

L'orario di servizio viene ripartito tra i Comuni convenzionati secondo le seguenti percentuali:

- 50% presso il Comune di Trepuzzi;
- 30 % presso il Comune di Corigliano d'Otranto;
- 20% presso il Comune di Martignano.

I Sindaci dei tre Comuni e il Segretario Comunale, ai sensi dell'art. 19 del vigente Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro di categoria, stabiliranno i tempi di lavoro correlandoli in modo flessibile alle esigenze connesse all'espletamento dell'incarico in relazione agli obiettivi ed ai programmi da realizzare.

### **ART. 7 – TRATTAMENTO ECONOMICO**

Spetta al Segretario Comunale, oltre alla normale retribuzione, ai sensi dell'art. 45 del C.C.N.L. dei Segretari Comunali e Provinciali sottoscritto in data 16 maggio 2001, una retribuzione mensile aggiuntiva di importo pari alla maggiorazione del 25% della retribuzione complessiva, di cui all'art. 37, comma 1, lettere da a) ad e), in godimento.

Al Segretario Comunale spettano il rimborso delle spese di viaggio regolarmente documentate per recarsi dall'una all'altra amministrazione convenzionata in conformità a quanto stabilito nel Decreto del Presidente dell'Unità di Missione prot. n. 25402 del 17 maggio 2011.

Il Comune di Trepuzzi, sede della Convenzione, assume l'onere di anticipare tutte le retribuzioni spettanti al Segretario titolare nonché il versamento degli oneri previdenziali, assistenziali e di quanto altro attiene al servizio convenzionato. Allo stesso modo saranno ad esclusivo carico dell'Ente che ha conferito l'incarico le retribuzioni, i compensi e le spese per funzioni aggiuntive conferite a norma della vigente disciplina legislativa e contrattuale. Nel caso di missioni svolte nell'interesse di un solo Comune il rimborso sarà corrisposto dall'Ente interessato.

### **ART. 8 – ONERI FINANZIARI**

Tutte le spese concernenti l'Ufficio di Segreteria, fatte salve quelle di esclusivo interesse di un singolo Comune, come quelle previste dall'art. 7, saranno ripartite come segue:

- 50% presso il Comune di Trepuzzi;
- 30 % presso il Comune di Corigliano d'Otranto;
- 20% presso il Comune di Martignano.

Ogni trimestre il Comune di Trepuzzi comunicherà agli altri Comuni il rendiconto e la ripartizione delle spese sostenute nel trimestre precedente. Il Comune di Martignano e il Comune di Corigliano d'Otranto provvederanno al rimborso del saldo della quota a loro carico entro i 30 (trenta) giorni successivi. Sui ritardati pagamenti sono dovuti gli interessi legali.

### **ART. 9 – OBBLIGHI E GARANZIE**

I Comuni convenzionati con il presente atto si impegnano ad una corretta gestione del servizio di segreteria e a mantenere i rapporti di lealtà e di reciproca collaborazione per l'ottimizzazione della funzione del Segretario Comunale titolare della Convenzione.

### **ART. 10 – COMUNICAZIONE ALL'ALBO**

#### **SEGRETARI**

La presente Convenzione, unitamente alle Deliberazioni dei rispettivi Consigli Comunali, divenute esecutive, verrà trasmessa, a cura del Comune Capo Convenzione, alla Prefettura U.T.G. di Bari, Albo dei Segretari Comunali e Provinciali, Sezione regionale Puglia.

### **ART. 11 – SOSTITUZIONE DEL SEGRETARIO TITOLARE DELLA SEDE**

#### **CONVENZIONATA – VICESEGRETARIO**

In caso di vacanza, assenza o impedimento del Segretario titolare della sede convenzionata, le funzioni

verranno assunte dal vicesegretario del Comune di Trepuzzi (Capo Convenzione), oppure da altro segretario incaricato (previa formale istanza del corrispondente Sindaco) dalla Prefettura U.T.G. di Bari, Albo dei Segretari Comunali e Provinciali, Sezione regionale Puglia.

**ART.12 – MODIFICHE ALLA CONVEZIONE – RINVIO A NORME**

Qualsiasi modifica alla presente Convenzione dovrà essere approvata dai Consigli Comunali dei Comuni convenzionati.

Per quanto non previsto nella presente Convenzione si fa riferimento alle vigenti disposizioni legislative in materia e alla normativa contrattuale.

Letto, confermato e sottoscritto

Comune di Trepuzzi

Il Sindaco

Giuseppe Maria Taurino

Comune di Corigliano d'Otranto

La Sindaca

Addolorata Manti

Comune di Martignano

Il Sindaco

Luciano Aprile